

N.° 842.



REGIO DECRETO di approvazione del **Regolamento**
universitario e di quelli della Facoltà di giurisprudenza,
di medicina e chirurgia, di scienze fisiche,
matematiche e naturali, e di filosofia e lettere.

14 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 e 5 della legge del 31 luglio 1862;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per la pubblica Istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati il Regolamento universitario e i Regolamenti delle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche e naturali,

Art. 63.

Lo studente, il quale avrà ottenuto in tutti gli esami speciali del corso almeno i nove decimi dei voti avrà facoltà di scegliersi il tema della dissertazione per la laurea, e non sarà soggetto alle condizioni prescritte nell'art. 61, salvo a presentare la dissertazione in tempo debito.

Art. 64.

A cura dei delegati suddetti (art. 61), ognuna delle dissertazioni è raccolta e sigillata in un piego, su cui si scrivono il nome e cognome del candidato, e il tempo impiegato per compiere la dissertazione. Tale piego è diretto al Presidente della Commissione.

Art. 65.

La Commissione esaminatrice si raccoglie nei giorni successivi per leggere le dissertazioni, e votare intorno al merito di esse.

Il voto sarà dato ne' modi prescritti precedentemente per gli esami speciali.

Se la dissertazione è approvata il candidato è ammesso all'esame orale; se non lo è, si considera non approvato e potrà essere riammesso alla prossima sessione a ripetere la prova della dissertazione.

Art. 66.

L'esame orale comincerà colla lettura della dissertazione fatta dallo studente.

Compiuta la lettura, seguono le interrogazioni, le quali dovranno principalmente aggirarsi sulle materie affini a quella che ha formato il tema della dissertazione, e fornire la prova del grado e dell'ampiezza delle cognizioni possedute dal candidato.

Il Presidente della Commissione designerà volta per volta i tre Membri della Commissione incaricati d'interrogare sulle quistioni preparate dalla Commissione stessa ne' modi stabiliti da speciali istruzioni.

Il Presidente della Commissione regola l'esame e può prendervi parte aggiungendovi quelle interrogazioni che stimerà opportune per assicurarne l'efficacia.

Art. 67.

L'esame orale non compreso il tempo della lettura della dissertazione durerà almeno un'ora, e ognuno degli esaminatori potrà impiegare venti minuti.

Art. 68.

Compiuto l'esame, la Commissione esaminatrice si raccoglie per lo squittinio; e previa discussione, ove occorra, ciascuno dei Membri procede alla votazione nei modi stessi prescritti per gli esami speciali.

Si avrà per approvato chi ottiene i sette decimi del totale dei voti di cui la Commissione dispone. Chi non sarà approvato dovrà ripetere l'intero esame.

Chi riporterà almeno i nove decimi dei voti s'intenderà approvato a pieni voti legali.

In caso di pieni voti assoluti dovrà la Commissione mettere a partito se di questo esame dev'essere fatta menzione particolare con annunzio nella Gazzetta ufficiale. Questo partito deve esser vinto a unanimità di voti.

Lo studente che ottenne questa distinzione riceverà una medaglia d'argento su cui sarà inciso il suo nome.

Art. 69.

È applicato all'esame di laurea l'articolo relativo a coloro che abbandonano senza legittima ragione gli esami cominciati o che sono rimandati.

Art. 70.

Il risultato di ogni esame di laurea è immediatamente annunziato al pubblico dal Presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 71.

L'ordine degli esami sarà regolato secondo l'iscrizione che dovrà esser presa dai candidati almeno otto giorni prima dell'apertura della sessione degli esami stessi.

I Presidenti delle Commissioni stabiliranno i giorni degli esami.

Le tabelle degli esami saranno stampate e affisse nei locali dell'Università.

Quelli che non si saranno fatti inscrivere in tempo debito, non saranno ammessi all'esame che nella sessione successiva.

Chi non si presenterà nel giorno fissato sarà mandato in fine di lista e mancando per la seconda volta non potrà più presentarsi in quella sessione.

Art. 72.

Tutti gli esami sono dati in pubblico.